

Si attesta l'avvenuta consegna  
di marche per € 5,86 per il  
rilascio di n. 1 copia a richiesta di  
AVV. BALLO  
SEGRETERIA

Rovigo, il 11 MAG. 2016  
IL FUNZIONARIO



**TRIBUNALE DI ROVIGO**

Sezione Penale

**SENTENZA A SEGUITO DI DIBATTIMENTO**

(Art. 567 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del TRIBUNALE DI ROVIGO

Dott.ssa Alessandra Martinelli

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento penale

NEI CONFRONTI DI:

- nato il \_\_\_\_\_ a Firenze – domicilio  
dichiarato in \_\_\_\_\_

Libero – presente

- nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ – residente a \_\_\_\_\_  
– domicilio dichiarato –

Libero – assente

**IMPUTATI**

Come da foglio allegato.

Con l'intervento del Pubblico Ministero: Dott. Andrea Bergo  
(V.P.O. delegato).

Difensore di fiducia per Di \_\_\_\_\_ : Avv. Alessandro Luciano  
del Foro di Padova - presente -

Sent. N. /2016

N. /14 R.G.

N. /13 R.G.N.R.

N. Reg. Es.

Art. n. 2  
del Campione Penale

Fatta scheda

Il 2

Il Cancelliere

**SENTENZA**

in data 05.05.2016

depositata in cancelleria

Il 10 MAG. 2016

Il Cancelliere  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. Arturo Campagna

Data d'irrevocabilità

12.3.17

Trasmesso estratto  
esecutivo in data

Difensore di fiducia per  
Foro di Rovigo – presente -

Avv. Gianluca Ballo del

Parte Civile costituita: - assistita di fiducia  
dall'Avv. del Foro di Roma – assente – sostituito  
dall'Avv. - , del Foro di Roma -

**Conclusioni delle parti:**


- Il Pubblico Ministero: chiede per l'imputato  
l'assoluzione perché il fatto non sussiste visto l'art. 530, comma 1  
c.p.p.:  
per chiede l'assoluzione visto l'art. 530 comma 2°  
c.p.p.-

- Il difensore della Parte civile: conclude come da atto apposito  
depositato unitamente alla nota delle spese, della quale si chiede  
la liquidazione.

**I difensori degli imputati:**

- Avv. Luciano Alessandro per , chiede che  
l'imputato venga assolto perché il fatto non sussiste visto l'art. 530,  
comma 1 c.p.p. e, che vengano riconosciute le spese legali ai  
sensi dell'istanza depositata ex art. 75, comma 1 c.p.p.-

- Avv. Gianluca Ballo per chiede l'assoluzione  
dell'imputato ex art. 530, comma 1 c.p.p.; in subordine  
assoluzione visto l'art. 530, comma 2 c.p.p.; chiede liquidarsi le  
spese relative all'assistenza fornita in sede civile, atteso l'avvenuto  
trasferimento dell'azione in sede penale, ex art. 75, comma 2  
c.p.p.-



Del reato p. e p. dagli art. 113, 590, comma 3° in relazione all'art. 583, comma 1° C.P.

perché, in cooperazione colposa tra loro,  
della ditta

in qualità di rappresentante legale  
con sede legale in  
in qualità di

legale rappresentante della ditta

con sede legale in

i presso il Centro Commerciale

' sito in Rovigo

per negligenza,

imprudenza ed imperizia e per colpa specifica consistita:

- per nella violazione dell'art. 24 del D.Lgs 09 aprile 2008 n° 81 e in particolare perché installava presso il Centro Commerciale " una porta motorizzata che presentava delle condizioni di pericolo connesse con la presenza di zone di schiacciamento / cesoiamento tra struttura fissa porta scorrevole e pareti vetrate, tra entrambe le porte ed inoltre il sensore del movimento non era adatto in quanto aveva solo la funzione di movimento e non quella di rilevamento combinato movimento / presenza persone;
- per ) nella violazione dell'art. 24 del D.Lgs 09 aprile 2008 n° 81 e in particolare per aver provveduto, tramite gli allacciamenti elettrici e la prima verifica di funzionamento, alla messa in servizio della porta motorizzata che presentava delle condizioni di pericolo connesse con la presenza di zone di schiacciamento / cesoiamento tra struttura fissa porta scorrevole e pareti vetrate, tra entrambe le porte ed inoltre il sensore del movimento non era adatto in quanto aveva solo la funzione di movimento e non quella di rilevamento combinato movimento / presenza persone;

cagionavano alla , persona che si stava recando al supermercato, che veniva spinta a terra dalla chiusura intempestiva della porta scorrevole, lesioni personali gravi consistite in "frattura del femore destro" che comportavano una inabilità ad attendere alle proprie ordinarie mansioni per un periodo di tempo superiore ai 40 giorni.

In Rovigo il 30/07/2011



## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto depositato dal P.M. in sede il 06.12.2013, e  
erano citati direttamente a giudizio avanti a questo Tribunale per  
rispondere del reato di lesioni colpose ex comb. disp. di cui agli artt. 113, 590, comma  
III in relazione all'art. 583, comma I, c.p. commesso ai danni di  
perché: *"in cooperazione colposa tra loro, \_\_\_\_\_ in qualità di  
rappresentante legale della ditta*

*" con sede legale in Rovigo (Ro)  
\_\_\_\_\_ in qualità di rappresentante  
legale della ditta \_\_\_\_\_ " con sede legale in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, presso il Centro Commerciale \_\_\_\_\_ sito in Rovigo*

*per negligenza, imprudenza ed imperizia e per colpa specifica consistita:*

- *per \_\_\_\_\_ nella violazione dell'art. 24 del D.lgs. 09 aprile 2008  
n.81 e in particolare perché installava presso il Centro Commerciale*

*" una porta motorizzata che presentava condizioni di pericolo connesse  
con la presenza di zone di schiacciamento/cesoimento tra struttura fissa porta  
scorrevole e pareti vetrate, tra entrambe le porte ed inoltre il sensore del  
movimento non era adatto in quanto aveva solo la funzione di movimento e non  
quella di rilevamento combinato movimento/presenza persone;*

- *per \_\_\_\_\_ nella violazione dell'art. 24 del D.lgs. 09 aprile 2008 e  
in particolare per avere provveduto, tramite gli allacciamenti elettrici e la  
prima verifica di funzionamento, alla messa in servizio della porta motorizzata  
che presentava delle condizioni di pericolo connesse con la presenza di zone di  
schiacciamento/cesoimento tra struttura fissa porta scorrevole e pareti vetrate,  
tra entrambe le porte ed inoltre il sensore di movimento non era adatto in  
quanto aveva solo la funzione di movimento e non quella di rilevamento  
combinato movimento/presenza persone;*

*cagionavano alla \_\_\_\_\_, persona che si stava recando al supermercato,  
che veniva spinta a terra dalla chiusura intempestiva della porta scorrevole, lesioni  
personali gravi consistite in "frattura del femore destro" che comportava una inabilità  
ad attendere alle proprie ordinarie mansioni per un periodo superiore ai 40 giorni",  
come da imputazione riportata in epigrafe.*



Per quel che attiene alla costituzione delle parti, il processo si svolgeva alla presenza (processualmente intesa) dell'imputato \_\_\_\_\_ ed in assenza dell'altro imputato \_\_\_\_\_, con la costituzione in qualità di parte civile della persona offesa \_\_\_\_\_ (cfr. verbale d'udienza del giorno 8.07.2014) – che trasferiva in sede penale l'azione civile preventivamente esercitata ed alla quale rinunciava, così legittimando le difese degli imputati, già convenuti in sede civile, alla richiesta della liquidazione delle spese processuali sostenute in quella sede ai sensi dell'art. 75, comma I c.p.p., a giustificazione della quale producevano documentazione a supporto (cfr. verbale del 13.01.2015) – nonché con la citazione, previa richiesta della parte civile, della società UNIPOL Assicurazioni S.p.A., poi estromessa dal processo (cfr. ordinanza adottata all'udienza del 13.01.2015) a seguito di eccezione ritualmente svolta dalla difese delle stessa (cfr. verbale d'udienza del 2.12.2014).

Rigettata, nella medesima sede provvedimento, la richiesta delle difese degli imputati di citare la predetta compagnia assicurativa quale responsabile civile, ritenuta completata ed esaurita la fase inerente la verifica circa la costituzione delle parti e risolta la questione preliminare sollevata dalla difesa dell'imputato \_\_\_\_\_ in relazione alla formazione del fascicolo per il dibattimento, era disposta l'apertura del dibattimento ed emesso il provvedimento istruttorio in ordine alle richieste di prova formulate dalle parti (cfr. nuovamente ordinanza adottata all'udienza del 13.01.2015).

L'istruttoria dibattimentale si snodava, pertanto, in 4 udienze celebrate il 26.05.2015, il 16.06.15, il 27.10.2016 ed il 5.05.016 (escludendo, da tale enucleazione, l'udienza del 3.11.2015 in cui si procedeva ad un mero rinvio per impedimento legittimo del giudice) in cui si procedeva all'esame:

- quali testi indicati alla Pubblica accusa, della persona offesa \_\_\_\_\_ (cfr. verbale d'udienza del 26.-05.2015) e di \_\_\_\_\_, quale funzionario SPISAL della azienda ULS 18-Rovigo (cfr. verbale d'udienza del 26.5.2015 unitamente al verbale d'udienza del 16.0'6.2015 in cui era completato l'esame di tale sede anche mediante la visione nel contraddittorio delle immagini e dei video contenuti nei supporti informatici prodotti in giudizio), cui seguiva la rinuncia, con adesione delle altri parti processuali, all'escussione del teste \_\_\_\_\_ (anch'egli funzionario SPISAL);



- quale teste a controprova richiesta dalla parte civile, di \_\_\_\_\_ (cfr. verbale d'udienza del 27.10.2016);
- quali testi indicati dalla difesa dell'imputato \_\_\_\_\_, di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ nonché quale Consulente tecnico di parte, dell'ing. \_\_\_\_\_ (cfr. verbale d'udienza del 27.10.2015);
- quali testi indicati dalla difesa dell'imputato \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (entrambi avvertiti della facoltà loro concessa di non testimoniare *ex art.* 199 c.p.p. quali prossimi congiunti dell'imputato: cfr. verbale d'udienza del 27.10.2015).

Completata l'attività istruttoria anche mediante produzioni documentali delle parti, l'acquisizione della relazione del C.T.P. ing. \_\_\_\_\_ a seguito del suo esame, disposta altresì l'acquisizione, previo consenso di tutte le parti, del verbale di S.I.T. rese il 24.04.2012 da \_\_\_\_\_, ed assunto l'esame dell'imputato \_\_\_\_\_ (cfr. verbale d'udienza del 5.05.2016), il Tribunale – udita discussione e dato atto delle conclusioni delle parti come riportate a verbale (la parte civile, altresì, provvedendo al deposito di conclusioni scritte) - decideva dando pubblica lettura all'udienza del 5.05.2016 del dispositivo di cui in calce, riservandosi il termine di giorni ottanta giorni per il deposito della motivazione.

\* \* \*

Ritiene questo Giudice che le risultanze dibattimentali non consentano di ritenere dimostrata la penale responsabilità degli imputati per il reato loro ascritto per le ragioni, e con la formula, di seguito esposte.

Preliminarmente occorre osservare che la prospettazione accusatoria, così come riportata in epigrafe, risulta formulata sulla base delle dichiarazioni che era state rese dalla persona offesa \_\_\_\_\_ dopo il fatto lesivo occorso in data 30.07.2011, nonché sulla base delle considerazioni svolte dai funzionari SPISAL a seguito del sopralluogo dai medesimi effettuato in data 24.01.2012.

Ebbene, citata ed escussa in sede dibattimentale, la persona offesa – già costituitasi parte civile, come sopra rilevato – narrava che il sabato 30.7.2011, terminata la Santa messa del mattino presso il Convento dei Frati Francescani, intorno alle ore 9:00 si recava al vicino - e solitamente frequentato - supermercato \_\_\_\_\_ sito all'interno del

Centro Commerciale \_\_\_\_\_ di Rovigo, via \_\_\_\_\_, per comprare generi alimentari per sé e per il marito.

Chiariva di essere entrata all'interno del centro attraversando le porte scorrevoli senza alcuna esitazione né alcun problema, di avere effettuato i propri acquisti all'interno del supermercato, in cui trovava e si intratteneva con una amica - tale

(anch'essa escussa in sede dibattimentale, all'udienza del 27.10.2015); al termine della chiacchierata, la persona offesa riferiva di essersi appropinquata all'uscita, recando con sé la sportina di carta della spesa appena acquistata, verso la porta dalla quale era entrata poco prima senza alcun problema, quando "*improvvisamente*" la porta le si chiudeva addosso, dandole una "*stretta*" (cfr. pag. 9 del verbale di fonoregistrazione dell'udienza del 26.5.2015) al "*braccio sinistro*"; precisava che si era trattato di "*un colpo fortissimo*" che la scaraventava a terra, "*distante*" dalla porta stessa ma sempre all'interno della struttura (cfr. pag. 9 cit.).

Riferiva, inoltre, che intanto che si trovava a terra, afflitta da dolori insopportabili, le si avvicinava una persona - tale \_\_\_\_\_ (il cui verbale di S.I.T. era acquisito previo accordo delle parti all'udienza del 27.10.2015) - che, avvertita la figlia, la assisteva e la consolava sino all'arrivo dell'ambulanza nel frattempo allertata, che la trasportava presso il P.S. del locale nosocomio, in cui le era diagnosticata la frattura del femore destro.

La persona offesa - ottantaduenne al momento del fatto per cui è processo - proseguiva inoltre il proprio esame - nella parte condotta dal P.M. e dal difensore della medesima in qualità di parte civile - narrando delle atroci sofferenze subite a seguito della lesione subita, dell'intervento e dei postumi invalidanti che ne conseguivano, tanto da averle modificato radicalmente le consuetudini di vita.


Pertanto, secondo il racconto della persona offesa nella prima parte del proprio esame (quello condotto dalla pubblica accusa nonché dal difensore della parte civile medesima), la causa della caduta cui sarebbe conseguita la frattura del femore destro (in effetti confermato dal verbale di P.S. in atti nonché da tutta la documentazione medica inerente la degenza ospedaliera della P.O.) dovrebbe ricondursi ad un malfunzionamento delle porte automatiche nella fase di uscita della p.o. dal Centro Commerciale (si noti come, con riferimento a tale ultima circostanza, vi sia una incongruenza rispetto a quanto indicato nell'imputazione, giacché secondo la



prospettazione dell'accusa il fatto si sarebbe verificato intanto che la *“..persona si stava recando al supermercato”*).

Orbene, tale versione dei fatti – e in particolare del momento di verifica del fatto – deve essere sottoposta ad un vaglio di attendibilità oggettiva e soggettiva particolarmente rigoroso in ossequio al principio, del tutto pacifico nella giurisprudenza di legittimità e seguito costantemente dalla giurisprudenza di merito, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - in quanto provenienti da soggetto non pienamente equiparabile a un testimone estraneo, in particolar modo laddove si tratti soggetto che si sia costituito parte civile ed abbia un particolare e specifico interesse processuale, anche di natura economica, all'esito del giudizio - devono essere vagliate in modo rigido e rigoroso.


Significativamente la Suprema Corte di Cassazione sul punto ha affermato [cfr. Sez. 3, Sentenza n. 40849 del 18/07/2012 Ud. (dep. 17/10/2012 ) Rv. 253688]: *“È noto che il nostro sistema processuale - in ordine ai criteri da seguire nella valutazione delle dichiarazioni testimoniali - ha sempre rinunciato ad adottare una soluzione presuntiva, che comportasse la prevalenza automatica di una dichiarazione sull'altra, sicché la prova del reato ben può essere desunta anche dalla sola testimonianza della vittima. Dall'altro lato, però, è sempre stato imposto al giudice che accerti il fatto sulla base della sola testimonianza della persona offesa - specie se costituitasi parte civile - una particolare cautela, e ciò perché questa è portatrice, per definizione, di interessi antagonisti a quelli dell'imputato. Da qui la necessità che il giudice proceda a un'accurata indagine positiva sulla credibilità soggettiva e oggettiva di quanto dichiarato dalla persona costituitasi parte civile. □ Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, invero, la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, che richiedono la presenza di riscontri esterni; □ tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. 1, 24.6.2010, n. 29572, Stefanini, m. 248016); In tema di valutazione*



*della prova testimoniale, le dichiarazioni rese dalla persona offesa, sottoposte ad un attento controllo di credibilità, possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato, senza che sia indispensabile applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, che richiedono la presenza di riscontri esterni; □tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso, fino a valutare l'opportunità di procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che occorre i riscontri esterni, in quanto risultava che la parte civile, vittima di una serie di prevaricazioni e discriminazioni da parte degli imputati, nutriva nei loro confronti forti risentimenti) (Sez. 6, 3.6.2004, n. 33162, Patella, m. 229755). □Insomma, le dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa, anche se costituita parte civile possono sì essere assunte, anche da sole, come fonte di prova, ma è sempre necessario che siano valutate con ogni opportuna cautela e sottoposte da parte del giudice ad un'indagine rigorosa ed accurata circa i profili di attendibilità oggettivi e soggettivi (Sez. 4, 13.11.2003, n. 16860, Verardi, m. 227901; Sez. 5, 27.4.1999, n. 6910, Mazzella, m. 213613; Sez. 3, 3.5.2011, n. 28913, C. e altro, m. 251075; Sez. 4, 18.10.2011, n. 44644, F., 251661). E tale rigorosa valutazione del giudice del merito deve essere sorretta da un'adeguata e coerente giustificazione che dia conto, nella motivazione, dei risultati acquisiti e dei criteri adottati (Sez. 6, 14.4.2008, n. 27322, De Ritis, m. 240524; □Sez. 4, 21.6.2005, n. 30422, Poggi, m. 232018; Sez. 6, 4.11.2004, n. 443/2005, Zamberlan, m. 230899)."*

Orbene, al fine di effettuare tale vaglio – per quel che attiene ai profili della coerenza interna ed esterna del racconto - occorre aver riguardo all'intera dichiarazione rese dalla p.o. in sede testimoniale nella sua interezza e rispetto al resto del compendio probatorio acquisito.

Ebbene, un primo profilo di incoerenza (esterna) si riviene già nella prima parte del racconto laddove la sig.ra (cfr. pag. 9) affermava di essere avvertito, a causa della chiusura improvvisa delle porte e poco prima della caduta, una "stretta" al braccio sinistro: tale circostanza appare confliggente rispetto al racconto che la stessa persona offesa rendeva ai Sanitari del Pronto Soccorso, giacché dal Verbale di Ricovero Urgente (cfr. doc.1 prodotto dal P.M. all'udienza del 26.05.2015) emerge invece che la paziente avrebbe riferito che la porta scorrevole l'avrebbe schiacciata in corrispondenza



dell'anca e dell'arto inferiore destro (cfr. testualmente: *"riferita caduta in seguito alla chiusura improvvisa della porta scorrevole del supermercato che chiudendosi ha schiacciato l'anca ed arto inf. dx.."*).

Altro elemento di contraddittorietà – che questa volta mina la valutazione circa la coerenza interna della dichiarazione – si rinviene nella parte in cui la teste, dopo avere riferito il fatto come sopra riportato attribuendo, con sicurezza, la causa della caduta allo schiacciamento improvviso delle porte automatiche, riferisce: *"...poi avanti alla porta c'era un asse di legno, io non ho neanche pensato che era pericoloso, io non so, perché ero passata prima, quindi io ero proprio serena, neanche mai avrei pensato di questa cosa, e c'era questo legno al posto di quella cosa che si mette sempre, un tappeto"* (cfr. pag. 15), peraltro affermando che tale asse *"un po' traballava"* (cfr. pag. 33) così introducendo, per effetto della propria dichiarazione, un serio elemento di dubbio circa la riconducibilità della causa della caduta allo schiacciamento per effetto delle porte scorrevoli automaticamente.

Peraltro, proprio sul punto la teste si contraddiceva ulteriormente giacché, in sede di contro-esame, alla domanda della difesa circa il fatto che l'asse di legno allocato nell'alloggiamento destinato al tappeto fosse o meno *"traballante"*, la sig.ra dichiarava, con fermezza: *"No, non traballava.."* (cfr. pag. 51 verbale cit.).

Altro elemento di incoerenza rispetto a dati fattuali provati sulla base di documentazione prodotta agli atti dallo stesso P.M., si evince laddove la sig.ra, alla domanda del difensore dell'imputato se ricordasse di avere sofferto di *"cardiopatìa ischemica"* - circostanza rilevabile dal referto ambulatoriale datato 30.07.2011 prodotto sia dal P.M. (aff. 11, produzioni del 26.5.2015), sia dalla difesa (doc.8 prodotto alla stessa udienza dalla difesa) – ella rispondeva, quasi stizzita (cfr. pag. 39 e ss.), di non aver ricordo di soffrire di tale patologia, ed anzi di escluderlo (cfr. pag. 36 e ss. del verb. cit.).

Inoltre, dal punto di vista processuale, è significativo rilevare, come a queste contraddittorietà siano inoltre seguite delle contestazioni formali da parte delle difese, che assumono particolare valore ai fini della valutazione di inattendibilità della testimonianza.



In particolare, dalla lettura del verbale di fonoregistrazione (in cui risulta consacrata la testimonianza della persona offesa) si evincono le seguenti contestazioni *ex art.500*, comma I e II c.p.p.:

- pag. 28 (verbale dell'udienza del 26.5.2015), nella parte in cui a seguito della risposta negativa fornita dalla persona offesa alla domanda "*si ricorda se vi erano altri clienti che entravano dalle porte*" (pag. 27 verb. cit.), il difensore dell'imputato formulava formale contestazione sulla base del verbale di S.I.T. rese dalla sig.ra il 16 marzo 2012 laddove, alla stessa domanda, ella dichiarava: "*quando sono entrata erano circa le 10:00, e ricordo che le porte scorrevoli erano normalmente funzionanti, e si aprivano e chiudevano mano a mano che si avvicinavano le persone*";
- pag. 42 (verb. cit.), laddove, a seguito della affermazione della p.o. circa il fatto che in fase di entrata le porte fossero "*aperte*" e non si chiudessero (cfr. pagg. 41, 42, 43), il difensore dell'imputato contestava formalmente che sul punto vi era una discrasia rispetto a quanto dalla medesima dichiarato in sede di S.I.T. il 16.03.2012, giacché sul punto risultava avere riferito: "*quando sono entrata erano circa le 10:00 e ricordo che le porte scorrevoli erano normalmente funzionanti e si aprivano e chiudevano man mano che si avvicinavano le persone, quando sono entrata io non ricordo se le porte fossero già aperte*" (cfr. pag. 42);
- pag. 52 (verb. cit.), nella parte in cui alla dichiarazione della p.o. che, contraddicendo quanto dalla stessa dichiarato poco prima, affermava che l'asse di legno non traballava, seguiva la contestazione formale della difesa che dava lettura del verbale di S.I.T. già richiamato nei termini che seguono: "*quando sono uscita sul lato interno della porta, era presente una tavola di legno, dove oggi di vedono posizionati i tappeti, quasi delle dimensioni degli attuali tappeti, ma un po' più corta, e si muoveva (traballava) al passaggio delle persone*" (cfr. pag. 52)

I profili di incoerenza interna, esterna, nonché le contraddittorietà rispetto alle precedenti dichiarazioni rese in sede di S.I.T. come sopra puntualmente rilevate, non possono che condurre - alla luce dei criteri giuridici sopra richiamati alla luce della condivisibile giurisprudenza di legittimità finalizzati al rigoroso vaglio delle

dichiarazioni rese dalla persona offesa, in particolare laddove costituitasi – come nel caso di specie - parte civile - ad affermare l'inattendibilità, e conseguentemente l'inutilizzabilità, della testimonianza resa dalla sig.ra

Alla ricostruzione della dinamica della caduta non soccorrono altri elementi probatori giacché non risulta che vi siano stati testimoni oculari del fatto.

Sul punto, infatti, la sig.ra \_\_\_\_\_ – amica della persona offesa – in sede dibattimentale (cfr. verbale d'udienza del 27.10.2015) si è limitata a riferire di avere incontrato la sig.ra \_\_\_\_\_ all'interno del supermercato e di aver parlato con la stessa, chiarendo però di non averla vista uscire ed, in sostanza, di non aver visto nulla degli accadimenti se non il capannello di persone che si erano formato intorno alla sig.ra \_\_\_\_\_ attirati dalle grida di dolore della stessa.

Anche il sig. \_\_\_\_\_ – le cui dichiarazioni, contenute nel verbale di S.I.T. entrato nel fascicolo del dibattimento, risultano pacificamente utilizzabili alla luce del consenso manifestato dalle parti quanto alla acquisizione (cfr. verbale ud. del 27.10.2015), nulla riferisce circa la dinamica del fatto; egli infatti riferiva di essere stato attirato dalle grida di un donna che si trovava a terra dolorante, stesa a terra *“nei pressi di una porta scorrevole che consente l'accesso al centro commerciale da via Sacro Cuore”*, precisando che, arrivato sul posto, vedeva che la signora era stesa *“con la gambe parzialmente fuori dalla porta...”* (cfr. verbale di S.I.T. rese da \_\_\_\_\_ innanzi ai funzionari dello SPISAL della ULSS 18-Rovigo), senza pertanto fornire alcun elemento utile alla ricostruzione della dinamica del fatto ed in particolare alla causa della caduta.

Non di può sottacere, però, che nella sintetica ma precisa dichiarazione resa a S.I.T., \_\_\_\_\_ riferiva di avere anche notato che, quando la donna era stesa a terra con le gambe parzialmente fuori dalla porta, *“la porta continuava ad aprirsi e a chiudersi”* tanto da avere posizionato il carrello davanti alla porta per fermarne il funzionamento. Tale elemento fattuale non può però ritenersi significativo del fatto che la caduta fosse stata provocata dalla chiusura improvvisa delle porte, per due ordini di motivi di natura tecnica rilevabili dalla consulenza tecnica di parte acquisita agli atti del dibattimento dopo l'esame del C.T. ing. \_\_\_\_\_ :



- il primo attiene al fatto che i “*sensori di movimento*” – da ritenersi del tutto conformi alla normativa vigente al momento del fatto – rilevavano il movimento prima e dopo la porta, e che le due fotocellule poste sul montante delle porta erano installate, quanto alla più alta, a circa un metro da terra, e quanto alla più bassa a venti centimetri: ciò rende del tutto verosimile che la signora, una volta caduta a terra - per una causa che non risulta accertata – essendo immobile ed al di sotto delle distanza minima della fotocellula posta più in basso, non potesse essere rilevata né dai sensori di movimento né dalle fotocellule (cfr. verbale cit. pag. 93 in particolare, nonché la consulenza tecnica: doc. 18 prodotto dalla difesa all’udienza del 27.10.2015);
- il secondo attiene alla circostanza tecnica che se si fosse verificata l’improvvisa chiusura delle porte dovuta ad una non idonea installazione dell’automazione elettrica delle porte, tale fenomeno si sarebbe sicuramente riproposto sia prima che dopo il fatto: ebbene tale circostanza fattuale risulta priva di sostegno probatorio giacché non vi sono né elementi documentali né prova dichiarativa circa il fatto che si fossero verificati situazioni di tale genere sia prima che dopo l’evento infausto accaduto alla sig.ra (cfr. in particolare la dichiarazione testimoniale resa da , amministratore dello stabile condominiale in cui è sito il centro Commerciale, il quale nega recisamente di avere ricevuto segnalazioni circa l’eventuale malfunzionamento di tali porte);
- il terzo attiene al fatto che il C.T. ing. ha chiarito come il sistema di sicurezza applicato alle porte al fine di ovviare proprio al pericolo di schiacciamento/cesoimento – oltre ad essere conforme alla normativa EN 12453 e certificabile secondo la Direttiva Macchine 2007/42/Ce vigente all’epoca dei fatti - fosse ulteriormente dotato, ancorchè la normativa non la richiedesse, di una “batteria” atta ad intervenire in ipotesi cali di tensione elettrica, così garantendo il costante e regolare funzionamento della automazione.

La piena utilizzabilità di tali elementi di natura tecnica al fine di dare una motivazione logico-tecnica al movimento delle porte nel momento in cui la sig.ra si trovava stesa a terra a seguito della caduta ed escludere, o quantomeno idonea a far ragionevolmente dubitare che sia stato tale movimento a far cadere la persona offesa

così da fratturarsi il femore e subirne sofferenze indicibili, deriva dalla piena linearità delle valutazioni del C.T.P. ing. e dalla sua congruità rispetto agli elementi fattuali disponibili, nonché dall'assenza di elementi tecnico-valutativi idonei a confutarli.

Sul punto occorre, infatti, rilevare - da un lato - che né la pubblica accusa né la difesa di parte civile si sono avvalsi dell'ausilio processuale di un tecnico da esaminare quale C.T. in sede dibattimentale, e - dall'altro lato - che tale lacuna processuale non può ritenersi colmata dalle valutazioni tecniche offerte dai funzionari dello SPISAL, tra cui il dott. (cfr. verbali del 26.05.2015 e del 16.06.2015), in primo luogo in quanto quest'ultimo risulta essere stato escusso il qualità di teste - e le cui dichiarazioni non possono pertanto essere utilizzate laddove sabbiano contenuto meramente valutativo, disancorato rispetto all'apprensione di dati fattuali- ed, in secondo luogo, in quanto gli accertamenti e le valutazioni effettuate in quella sede risultano conseguenza di un sopralluogo effettuato a distanza di circa sei mesi dal fatto, e senza l'effettuazione di verifiche preliminari atte a verificare che il sistema di controllo applicato ai fini della automazione si trovasse nelle stesse condizioni presenti al momento del fatto, omissione - peraltro ammessa dallo stesso in sede testimoniale - che rende del tutto inattendibile ogni considerazione di tecnica dei funzionari SPISAL, anche laddove la si volesse ritenere valutabile ai fini decisori.

Orbene, tirando le fila di quanto sopra esposto - e ritenendo assorbito ogni altro aspetto fattuale giuridico non espressamente trattato - deve concludersi affermando che non sussistono sufficienti e concordanti elementi probatori a sostegno dell'ipotesi accusatoria così come compendiata nell'imputazione sopra riportata non essendo stato provato - oltre ogni ragionevole dubbio - la causa della caduta alla chiusura improvvisa della porta automatica, essendo peraltro ragionevolmente prospettabile una ipotesi alternativa ossia la caduta accidentale della anziana sig.ra - già affetta numerose patologie, anche di natura cardio-circolatoria con esiti ischemici, come si rileva dalla documentazione medica in atti - agevolata dal movimento dell'asse di legno allocato in luogo dei tappeti e posto nel camminamento anteriormente alle porte stesse (cfr. sul punto la testimonianza rese dal geom. all'udienza del 27.10.2015 il quale, effettuato un sopralluogo immediatamente dopo i fatti, accertava la presenza



dell'asse di legno nella posizione descritta e la sua mancanza di stabilità): ebbene a seguito di tali considerazioni di natura processuale deve pertanto concludersi per la pronuncia di assoluzione dei due imputati con la formula di cui all'art. 530 comma II c.p.p., perché il fatto non sussiste.

Unitamente a tale decisione, si provvede altresì – come da dispositivo ed in base ai parametri di cui al D.M. n.55/2014 – alla liquidazione delle spese processuali spettanti agli imputati ed a carico della parte civile per avere trasferito in sede penale l'azione risarcitoria già esperita in ambito civilistico, ai sensi dell'art. 75 c.p.p.

Visto l'art.530, comma II, c.p.p.:

ASSOLVE gli imputati dal reato loro ascritto, perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 75, comma I, c.p.p.:

CONDANNA

alla rifusione delle spese processuali sostenute da:

, che si liquidano in € 7.500,00 per compensi ed € 1355,58 per spese non imponibili, oltre al rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;

che si liquidano in € 7.500,00 per compensi ed € 1093,85 per spese non imponibili, oltre al rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;

Visto l'art.544, comma III, c.p.p.:

INDICA in giorni 80 il termine per il deposito della motivazione.

Rovigo, 05.05.2016

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Rovigo, il 25 LUG 2016  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. Arturo Calvagna

APPOSTO VISTO  
PROC. GENERALE VENEZIA  
il 25 01 17

Il Giudice

Alessandra Martinelli

NON IMPUGNATA  
DIVENUTA IRREVOCABILE L. 12.3.17  
Rovigo, il 06.5.17  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. Arturo Calvagna 12